

Alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate Bari  
Alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate Taranto  
e, pc Alla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Puglia

**Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 74/2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - richiesta di riduzione dei servizi su appuntamento e contestuale riduzione del numero di giorni di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali.**

Fino al 31 dicembre 2020 il genitore dipendente poteva astenersi dal lavoro nel caso in cui fosse stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In tal caso veniva riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Il tutto ai sensi dell'art.21-bis del D.L. 14/08/2020, n. 104.

Attualmente è invece applicabile l'ART. 22-bis. D.L. 28/10/2020, n. 137, che prevede per il genitore il diritto di chiedere l'astensione dal lavoro (retribuita al 50% e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile) limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate con ordinanze del Ministro della salute) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

L'attuale impianto normativo non prevede dunque la possibilità per i genitori dei minori che frequentano servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi educativi delle scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e secondarie di primo grado in regioni nelle quali sono stati adottati provvedimenti regionali di sospensione delle attività o della didattica in presenza, di chiedere l'astensione dal lavoro.



*Unione Sindacale di Base – Agenzie Fiscali Puglia*

La stessa possibilità è ad oggi inibita, stante l'assetto normativo attuale, anche ai genitori dei minori che frequentano i servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche primarie nelle regioni in zona rossa, all'interno delle quali l'art.43 d.p.c.m. 2 marzo 2021 prevede la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

**Si consideri che a decorrere dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021, nel territorio delle province di Bari e Taranto, le attività scolastiche di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.**

**Nelle more dell'adozione da parte dell'autorità politica delle opportune misure a tutela dei genitori dei minori interessati dalle sospensioni delle attività in presenza, considerato che molte Lavoratrici e Lavoratori degli Uffici Territoriali delle DD.PP. di Bari e Taranto sono direttamente interessati da questa emergenza e che gli UU.TT. sono caratterizzati da una grave carenza di organico, si chiede di disporre con urgenza la riduzione dei servizi su appuntamento e la contestuale riduzione del numero di giorni di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali sopra detti.**

In attesa di urgente riscontro porgiamo distinti saluti.

Bari, 11 marzo 2021

Coordinamento Regionale  
Agenzie Fiscali USB  
G. Celano